

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE, PUBBLICITÀ: Roma, Via Agostino Depretis, 46-A - Telef. 481 593-40.702

Gli articoli rispettano esclusivamente il pensiero degli autori e pertanto ad essi va la responsabilità dei loro scritti. I manoscritti, le fotografie, i disegni anche se non pubblicati non si restituiscono. - È vietata la riproduzione e traduzione anche parziale di articoli, senza citarne la fonte.

Esce il Giovedì

Abbonamenti

Spediz. in abb. post. (Gruppo II)

Pubblicità

Sostenerlo annuo lire 2.000 - Ordinario: lire 900 annuo: lire 300 semestrali: lire 300 trimestrali - Un numero reportato lire 20; arretrato lire 40 - Abbonamento annuo per l'Estero: lire 1.500 - Conto corrente postale n. 1/11870
Per ogni mail di altezza, larghezza di colonna, lire 100 - Avverti di convocazione e Bilanci degli enti cooperativi, lire 600 per le prime 25 righe, lire 30 per ogni riga in più. - Conto corrente postale n. 1/11920

Principio mutualistico ovvero sociale della Cooperazione

L'art. 45 della Costituzione della Repubblica porta il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione che si appi in principi mutualistici ed esclusa per se stessa, fini di speculazione privata.

L'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1934, n. 1574, parla di cooperazione che si appi in principi mutualistici ed esclusa per se stessa, fini di speculazione privata.

Augusto Paroli, in un articolo sulla rivista della Cooperazione, ha fatto una non facile ma necessaria distinzione tra il principio mutualistico ed il principio sociale della cooperazione.

Come facilmente può rilevarsi, è essenziale determinare il principio mutualistico della cooperazione al fine, diremmo, di dimostrare la sua natura sociale. Principio mutualistico è quello che si appi in fini di speculazione privata e non in fini di utilità sociale.

Incidentalmente anzitutto con l'oscillare che il principio mutualistico possa o debba identificarsi con la sussistenza della cooperativa, si può ricordare, per gli effetti tributari.

Non questi dei criteri puramente formali, esteriori, che secondo la legge sono sufficienti a definire il carattere intrinseco del concetto di mutualità cooperativa e perciò non possono nemmeno essere presi in considerazione per distinguere la vera dalla falsa cooperazione.

È doveroso superare la visuale formale giuridica del problema e puntualizzare invece il vero concetto economico della cooperazione. Su questa via pare si sia posta la più recente dottrina sulla cooperazione. Partecipazioni dei soci all'attività sociale in uno

Le Cooperative elettriche in difesa dei consumatori
Con la partecipazione di un solo numero di utenti, tra i quali i soci, si può avere una cooperativa elettrica che, a differenza di quella che si ha nei comuni, non ha scopo di lucro, ma di servizio.

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

Regime tributario e facilitazioni per le cooperative

La Gazzetta Ufficiale, n. 6 del 12 marzo u. s., ha pubblicato il D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, recante l'Provvedimento per la piccola proprietà contadina.

Questo importante provvedimento mira a essere favorevole all'attività della Cooperazione.

Il problema è di educazione, di vocazione sociale dei cooperatori e dei dirigenti degli organismi interclassi.

Se manca quella non sussistono le condizioni per la cooperazione. In tal caso superflui sembrano i controlli stabiliti dalla legge.

ATTILIO PARLAGRECO

Rivalutazioni monetarie

L'art. 1 del D. L. 14-2-1947, n. 49, consente di procedere alle rivalutazioni monetarie e precisamente:

1) In base all'affinamento monetario del 1936 (R. D. L. 5-10-1936, n. 1745) modificando per 1,6318 (o per semplicità per 1,63) il valore dei acquisti espressi in Bilancio ed acquistati anteriormente al 5-10-1936; e ciò in relazione al rapporto fra il contenuto in oro puro della lira stabilizzata (1928) in gr. 7,19 e il contenuto in oro puro della lira

del 1947, tale o parziale, di attività determinate, poiché in caso di vendita di qualunque dei cespi rivalutati verrebbe a diminuire l'utile tassabile, rappresentato dall' differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il nuovo valore di bilancio.

I Bilanci delle Società cooperative, a rivalutazione monetaria avvenuta, risulteranno inoltre più aderenti alla realtà.

FRANCESCO MARTINENGO

La Commissione centrale delle cooperative

A far parte della Commissione Centrale delle Cooperative, costituitasi per il Ministero del Lavoro il 18 dicembre 1947, sono stati designati dalla Confederazione Cooperativa Italiana, quali suoi rappresentanti in seno alla Commissione stessa, il presidente confederale on. Salvatore Abbado, il segretario confederale on. Giuseppe Bellotti, l'avv. Ettore Chiri, il sr. Livio Malatesta e l'avv. Teodorico Stendardo.

La Commissione verrà insediata dal Ministero del Lavoro on. Fanfani.

Per quanto riguarda le cooperative, il nuovo regolamento degli alloggi per un periodo di 10 anni.

Provedimenti a favore di cantine sociali e delle cooperative edilizie. Una serie di importanti provvedimenti è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 10 novembre 1947. Nel campo dell'agricoltura sono stati, fra gli altri, approvati:

In cooperativismo italiano IN UN FILM EDITO DALLA C.C.I.

Edito dalla Confederazione Cooperativa Italiana, proficua "Homana Edizioni Films", è stato il centesimo un ruscissimo documentario di propaganda cooperativa.

Il documentario, che si intitolò "Cooperativismo italiano", è una fedele realizzazione del movimento cooperativo italiano, sottolineato in modo particolare, l'importanza della cooperazione.

Attraverso lo schermo cinematografico i lavoratori italiani avranno l'opportunità di constatare come l'impresa cooperativa, sostituita a quella capitalistica, è un sistema di produzione, una pacifica rivoluzione economica, che, accomunando nella stessa mani capitale e lavoro, assicura a tutti la partecipazione in un lungo e pacifico ripartimento delle ricchezze: fondamento principale ed essenziale della giustizia sociale.

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

La Cooperazione - affermava Luigi Sturzo - è un principio "alla base di ogni attività umana".

Cooperative sminatori

Le nuove provvidenze stabilite con decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, riguardano, particolarmente, le cooperative sminatrici.

La cooperazione sminatrice è un tipo di cooperativa che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei minatori.

Le cooperative sminatrici sono autorizzate a ricevere contributi dallo Stato e dalle Regioni.

Le cooperative sminatrici sono autorizzate a ricevere contributi dallo Stato e dalle Regioni.

Le cooperative sminatrici sono autorizzate a ricevere contributi dallo Stato e dalle Regioni.

Le cooperative sminatrici sono autorizzate a ricevere contributi dallo Stato e dalle Regioni.

Le cooperative sminatrici sono autorizzate a ricevere contributi dallo Stato e dalle Regioni.

Le cooperative sminatrici sono autorizzate a ricevere contributi dallo Stato e dalle Regioni.

Le cooperative sminatrici sono autorizzate a ricevere contributi dallo Stato e dalle Regioni.

Rappresentanti cooperativi nella (Sezione di Credito alla Cooperazione)

Nel nostro commento al decreto del Tesoro, accogliendo favorevolmente il tentativo che ha istituito la Sezione di Credito alla Cooperazione, abbiamo sottolineato l'importanza di questa Sezione.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Sezione di Credito alla Cooperazione è un organismo che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cooperatori.

La Legge sulla Cooperazione in un'importante circolare esplicativa diramata dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale - ha diramato il 14 aprile 1948 la circolare esplicativa sulla Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia. La circolare ha per oggetto l'attuazione della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia. La circolare ha per oggetto l'attuazione della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia.

EFFETTI DELLE ISPEZIONI

L'art. 16 dispone che la mancanza dell'iscrizione nel registro prefettizio e dell'iscrizione generale costituisce illecito. Il prefetto, in caso di accertamento di tale illecito, deve disporre l'iscrizione nel registro prefettizio e nell'iscrizione generale. Il prefetto, in caso di accertamento di tale illecito, deve disporre l'iscrizione nel registro prefettizio e nell'iscrizione generale.

NUMERO MINIMO DEI SOCI

La disposizione dell'art. 20, concernente il numero minimo dei soci, si applica alle cooperative di tipo mutualistico. Il numero minimo dei soci è di 20 per le cooperative di tipo mutualistico. Il numero minimo dei soci è di 20 per le cooperative di tipo mutualistico.

REQUISITI DEI SOCI

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione dell'art. 20 della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia. Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione dell'art. 20 della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia.

TERMINI PER GLI ADEGUAMENTI

L'art. 23 dispone il termine di sei mesi per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20 della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia. Il termine di sei mesi per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20 della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia.

REGISTRO PREFETTIZO E SCIEDARIO GENERALE

Gli articoli da 15 a 19 disciplinano il funzionamento del registro prefettizio e dello sciedario generale. Il registro prefettizio è tenuto dal prefetto. Lo sciedario generale è tenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il registro prefettizio è tenuto dal prefetto. Lo sciedario generale è tenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

COMMISSIONI

L'art. 17 tratta della costituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative. Le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative sono costituite dal prefetto. Le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative sono costituite dal prefetto.

COOPERATIVE MISTE

Relativamente al cooperativo misto, si applica la Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia. Relativamente al cooperativo misto, si applica la Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia.

CONSORZI DI COOPERATIVE AMMISSIBILI

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione dell'art. 20 della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia. Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione dell'art. 20 della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia.

Osservatorio economico

UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 100 PER OGNI KG. DI BOZZOLI A FRESCO.

Nella recente riunione il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia. La proposta di legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia.

Il decreto dispone che, per le cooperative di tipo mutualistico, il numero minimo dei soci è di 20. Il numero minimo dei soci è di 20 per le cooperative di tipo mutualistico.

Il numero minimo dei soci è di 20 per le cooperative di tipo mutualistico. Il numero minimo dei soci è di 20 per le cooperative di tipo mutualistico.

Il numero minimo dei soci è di 20 per le cooperative di tipo mutualistico. Il numero minimo dei soci è di 20 per le cooperative di tipo mutualistico.

ATTUALITÀ

SOCIETÀ COOPERATIVA "MARIA SS. INCORNATA" (GARABALLE FOGGIA)

Avviso di convocazione. I soci della Società cooperativa "Maria SS. Incornata" sono convocati per la riunione ordinaria. I soci della Società cooperativa "Maria SS. Incornata" sono convocati per la riunione ordinaria.

SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO "TICINESE" s.r.l. MILANO

Avviso di convocazione. I soci della Società cooperativa di consumo "Ticinese" s.r.l. sono convocati per la riunione ordinaria. I soci della Società cooperativa di consumo "Ticinese" s.r.l. sono convocati per la riunione ordinaria.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA E DI CONSUMO "A.C.L.L." GENOVA CORNICIANO

Avviso di convocazione. I soci della Società cooperativa agricola e di consumo "A.C.L.L." sono convocati per la riunione ordinaria. I soci della Società cooperativa agricola e di consumo "A.C.L.L." sono convocati per la riunione ordinaria.

SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO "VITA NUOVA" MILANO

Avviso di convocazione. I soci della Società cooperativa di consumo "Vita Nuova" sono convocati per la riunione ordinaria. I soci della Società cooperativa di consumo "Vita Nuova" sono convocati per la riunione ordinaria.

SOCIETÀ COOPERATIVA "VITA NUOVA" MILANO

Avviso di convocazione. I soci della Società cooperativa "Vita Nuova" sono convocati per la riunione ordinaria. I soci della Società cooperativa "Vita Nuova" sono convocati per la riunione ordinaria.

La piccola proprietà contadina

La perdita del godimento dei terreni, successivamente benefici, e riconoscimento alla finanza il diritto di ripetere le imposte ordinarie anche sull'atto originario di acquisto, nel caso di inadempienza da tale obbligo da parte della cooperativa.

Il provvedimento non subordina il godimento dei terreni benefici concessi alle cooperative alle condizioni di cui all'art. 20 della Legge n. 137 del 28 aprile 1948, concernente la cooperazione in Italia.

Non solo, ma le dette cooperative dovrebbero godere tutti i benefici previsti nel provvedimento anche se non siano stati tributati, retti o principi e la disciplina della naturalità e perciò anche a statutariamente non sia limit.

restanti in corso le quali, essendo stato determinato il computo retributivo in base al decreto n. 27 giugno 1938 e successive modificazioni, potranno essere chieste senza attendere la comparsa delle dette tabelle.

La spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali di appalto elevata a 30 miliardi di lire.

La revisione dei prezzi contrattuali di appalto elevata a 30 miliardi di lire. La revisione dei prezzi contrattuali di appalto elevata a 30 miliardi di lire.

La revisione dei prezzi contrattuali di appalto elevata a 30 miliardi di lire. La revisione dei prezzi contrattuali di appalto elevata a 30 miliardi di lire.

La revisione dei prezzi contrattuali di appalto elevata a 30 miliardi di lire. La revisione dei prezzi contrattuali di appalto elevata a 30 miliardi di lire.

REGISTRI BUFFETTI PER LE COOPERATIVE

Mod.	Libri obbligatori	L. 520
3203	Libro Soci (fino a 400 soci)	100
3206	Libro Assemblée	100
3208	Libro Consiglio di Amministrazione	100
3207	Libro Collegio Sindacale	100
3209	Libro Inventari	100
3210	Giornale-mastro	1500

Corredo per l'ufficio Soci. Domande di ammissione, al cento L. 165. Domande di ingresso di soci. Partito Soci (fino a 200 soci) L. 490. Avviso di convocazione Assemblée - manifesto murale, ogni 5 copie - circolare da mandare ai soci, ogni 100 copie L. 165.

Francisco Roma o Milano - Imballo al costo. ROMA, Via Banco S. Spirito, 54 - C.C. post. 1/1534 MILANO, Via Palermo, 3 - C.C. post. 1/30391

SOCIETÀ CERAMICA ITALIANA LAVENO

Ceramiche d'uso domestico. Ceramiche d'arte - Porcellane da tavola - Plastelitte di rivestimento - Articoli Sanitari in ceramica forte Lavente (Porcellane, Ceramiche, vetrificate) - Isolatori ad alta media e bassa tensione - Materiali refrattari.

Stabilimenti: LAVENO. Ufficio vendita: MILANO. Via Leopardi, 5.

NEGOZI

MILANO ROMA. Via Manzoni 12. NAPOLI GENOVA. Via B. Galvani, 11-13. P. tel. 51-577.

E. I. C. A.

(Ente Italiano Cooperativo Approvato) (Cooperativa a responsabilità limitata) Corso XXII Marzo 59 Milano - Tel. 517.8-53.0-51737

Magazzino d'Ingresso delle Cooperative di consumo d'Italia. MACAZZINI E DEPOSITI A: Milano - Roma - Cervo - Conegliano Veneto - Sondrio - Firenze - La Spezia - Vercelli - Carate.

UFFICI: Roma - Genova - Bari.

DEPOSITI FORMAGG

MIRADOLE TERME - Lavorazione del concentrato di pomodoro, della marmellata, dei sottaceti e di vari prodotti chimici. CESENATICO - Lavorazione del pesto, natanti per la pesca.

Importazioni dirette dall'estero

Cooperative L'E.I.C.A. è il vostro Magazzino di rifornimento. L'E.I.C.A. è la cooperativa delle cooperative.

Banca Cattolica del Veneto

SOCIETÀ ANONIMA BANC. SOC. L. 75.000.000 RISERVE L. 37.500.000. SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: VICENZA. Emisione gratuita dei propri assegni circolari. Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni.

ANTONIO D'ANGELO.